Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Milano, 9 giugno 2026

Agli Agenti di Assicurazione
Iscritti SNA

OGGETTO: Provvedimento IVASS n. 144/2024 – Obbligo di nomina del Consigliere Responsabile per l'Antiriciclaggio entro il 30 giugno 2026

Gentili Associati,
con la presente, facendo seguito alla precedente circolare dell'8 luglio 2024, si richiama l'attenzione in merito agli adempimenti previsti dal **Provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2024, modificativo del Regolamento IVASS n. 44/2019, in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Si evidenzia che il termine per l'adempimento dell'obbligo di nomina del Consigliere Responsabile per l'Antiriciclaggio scade il 30 giugno 2026, pertanto si invitano tutti gli Associati a verificare l'ottemperanza al regolamento.

Soggetti obbligati
L'obbligo di nomina riguarda tutti gli intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico degli Intermediari (RUI), sezioni A) e B), indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali) e dalla dimensione dell'agenzia.

Termine di adempimento
L'articolo 23, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 144/2024 stabilisce che il Consigliere Responsabile per l'Antiriciclaggio debba essere nominato entro il primo rinnovo degli organi sociali successivo al 15 giugno 2024 (data di entrata in vigore del provvedimento) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

Pertanto:

- se vi è stato un rinnovo degli organi sociali dopo il 15 giugno 2024, la nomina doveva essere effettuata in quell'occasione;
- in assenza di rinnovo, la nomina deve comunque avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Chi deve essere nominato

La figura del Consigliere Responsabile per l'Antiriciclaggio varia a seconda della forma organizzativa dell'intermediario.

- **Società con organi collegiali**: il Consigliere Responsabile per l'Antiriciclaggio deve essere un componente dellorgano amministrativo. L'incarico ha natura esecutiva, ferma restando la responsabilità collettiva dell'intero organo amministrativo.
- **Società con amministratore unico**: i compiti di Consigliere Responsabile per l'Antiriciclaggio sono svolti dall'amministratore stesso.
- **Imprese individuali**: i compiti sono svolti dal titolare dellimpresa.

Requisiti del Consigliere Responsabile

Il Consigliere Responsabile per l'Antiriciclaggio deve possedere – ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, Regolamento IVASS 44/2019, come modificato – i seguenti requisiti:

- adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio, nonché il modello di business dell'intermediario e del settore assicurativo;
- disponibilità di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti;
- assenza di conflitti di interesse che possano pregiudicare l'autonomia e l'efficacia della funzione.

Compiti e responsabilità

I suoi compiti principali sono:

- monitorare l'adeguatezza delle politiche, procedure e misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio;
- coadiuvare l'organo amministrativo nelle valutazioni concernenti lorganizzazione e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio;
- assicurare che gli organi sociali siano periodicamente informati delle attività svolte dalla funzione antiriciclaggio (ove istituita) e delle interlocuzioni con le Autorità;
- informare tempestivamente gli organi sociali di violazioni e criticità, raccomandando le opportune azioni correttive.

La delibera di nomina deve essere adeguatamente verbalizzata, con esplicita valutazione del possesso dei requisiti previsti dalla politica aziendale. La formalizzazione della nomina dovrà avvenire, mediante mera verbalizzazione, anche all'interno delle ditte individuali e società con amministratore unico.

Conseguenze dell'inadempimento

La mancata nomina del Consigliere Responsabile entro il termine del 30 giugno 2026 costituisce violazione delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 44/2019 e può esporre l'intermediario a:

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- provvedimenti di vigilanza da parte di IVASS;
- possibili limitazioni o sospensioni dell'attività distributiva.

*****

Cogliamo l'occasione per segnalare che il Sindacato, in considerazione della delicatezza della tematica, ha organizzato, in collaborazione con AC FORMAZIONE, un webinar, disponibile gratuitamente per tutti gli associati, nella giornata del 25 giugno 2026, i cui dettagli saranno diramati a breve.

Il Sindacato rimane a disposizione degli iscritti per ogni necessario chiarimento in merito all'applicazione del provvedimento IVASS n. 144/2024 e per il supporto nell'implementazione degli adempimenti richiesti.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Andrea Bonfanti
Direttore

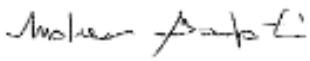

Allegati:

- provvedimento IVASS n. 144 del 4 giugno 2024;
- relazione al Provvedimento IVASS n. 144/2024;
- circolare dell'8.6.2024;
- fac-simile verbale nomina.

Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
Via Lanzone 2, 20123 Milano (MI)
Telefono: 02 80 66 131
Email: sna@snaservice.it

Seguici sui social

Privacy
Annulla iscrizione